

## **COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 09/34/2012**

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

In data 2/10/2006, l'Ufficio delle Entrate di BRESCIA 1 notificava alla s.a.s SO.SE.CO 2000 di Un. Lu. & C. due avvisi di accertamento relativi ai periodi d'imposta 2003 e 2004 rettificando i redditi d'impresa dichiarati per i

singoli anni ai fini dell'IRAP, dell'IVA con relative sanzioni per infedele dichiarazione. In data 9/9/2006, lo stesso Ufficio notificava ai soci della suddetta società (sigg. Un. Lu. e Mo. El. due avvisi di accertamento a testa per gli anni 2003 e 2004 ai fini IRPEF e relative addizionali regionali e comunali con relative sanzioni.

Tali accertamenti venivano notificati a seguito di una verifica, compiuta da Funzionari dell'ufficio in causa nei confronti della società suddetta, partecipata ai sigg.ri Un. e Mo.. La rettifica del reddito d'impresa effettuata dall'Ufficio, secondo le modalità descritte negli atti allegati al fascicolo di causa, veniva imputata pro quota di partecipazione ai soci citati, con i separati avvisi di accertamento per le due annualità oggetto di verifica.

In particolare, l'Ufficio recuperava a tassazione nei confronti della società verificata costi non inerenti costituiti da fatture passive emesse da alcune società (Sa. srl, Edil-Corticelle e Elettrica): la motivazione di tali riprese a tassazione è descritta nel contenuto degli avvisi di accertamento in modo del tutto esaustivo. La società insieme con i soci ricorrevano alla Commissione tributaria provinciale di Brescia, che con la sentenza n. 204 depositata in data 13/9/2007, accoglieva i ricorsi della società e dei soci riuniti per connessione oggettiva e soggettiva.

Appellava la sentenza l'Ufficio accertatore insistendo - sostanzialmente - sul fatto che le fatture passive dedotte fra i costi da parte della società erano del tutto generiche, tali - quindi - da non poter collegare i costi alla determinazione del reddito d'impresa così come dichiarato dalla società medesima.

L'appello proposto dall'ufficio veniva trattato in pubblica udienza, assente la Parte appellata.

Questo Collegio in base alla documentazione agli atti del processo e dalle affermazioni (non contestate da Parte appellata) rese da Parte appellante in udienza, ritiene che in realtà le fatture contestate dall'Ufficio verificatore NON abbiano le caratteristiche che la normativa tributaria impone a tali documenti amministrativi - contabili per rappresentare costi aventi INERENZA con la determinazioni dei RICAVI e - quindi - con il REDDITO D'IMPRESA da dichiarare.

Una pura e semplice esposizione di costi fra i componenti passivi di reddito, determina come effetto diretto un abbattimento del reddito stesso: la norma tributaria (art. 75 del DPR 917/1986) 9 invece intende il concetto di inerenza di un costo nel senso che tale costo DEVE concorrere in modo diretto e chiaro alla determinazione dei RICAVI. A tale scopo, appare evidente la assoluta necessità della precisa descrizione dei costi, essendo da non prendere in considerazione la loro esposizione del tutto generica; l'inerenza intesa in senso tecnico - sul piano tributario - non ha bisogno di "interpretazioni logiche", perché non è oggetto di valutazioni logiche, bensì di constatazioni oggettive di natura qualitativa e quantitativa tali da evidenziare sia sul piano contabile che gestionale = amministrativo il nesso stretto che concorre alla loro formazione di ricavi d'impresa.

Di qui, l'assoluta necessità che le fatture d'acquisto (o che rappresentano operazioni passive per l'Impresa (sia societaria che individuale) rispettino i principi dettati dall'art. 21 DPR 633/1972 in materia di IVA.

Tale normativa dell'art. 21 citato, integra dal punto di vista contabile - amministrativo quella dettata dall'art. 75 DPR 917/1986: infatti, SOLO i documenti amministrativi (fatture o note, conti o parcelle) che hanno i requisiti di cui al citato art. 21 DPR 633/72, possono essere identificati come inerenti o meno alla determinazione di ricavi d'impresa.

Le fatture che la SO:SE:CO srl ha dedotto fra i costi possono essere considerate tali, ma NON si possono qualificare per la loro genericità e mancanza dei requisiti di cui al citato art. 21 DPR 633/72, come INERENTI alla produzione di ricavi; per tale motivo è del tutto condivisibile la rettifica operata da parte dell'Ufficio accertatore che ne ha constatato tale genericità in sede di verifica contabile documentale nei confronti della società, con le conseguenti rettifiche dei redditi dei soci della stessa. Si ritiene che la natura della questione controversa non comporti addebito di spese.

**P.Q.M**

la Commissione accoglie l'appello dell'Agenzia delle Entrate; spese compensate.